

Mancata consegna documenti richiesti: il revisore deve comunque rendere tempestivamente il parere

Scritto da Interdata Cuzzola | 07/12/2022

Il revisore ha il dovere di esprimere tempestivamente il parere, eventualmente di segno negativo, in caso di riscontrata mancanza di documentazione che gli uffici avrebbero dovuto trasmettergli: è quanto ribadito dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 30 novembre 2022, n. 816.

Ed invero, già in precedenza la giurisprudenza aveva segnalato che *“in base a quanto previsto dall’art. 239 c. 1 lett. d) del TUEL., l’organo di revisione deve redigere una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo” e che, perciò, “è dovere del Revisore verificare la completezza della documentazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni di cui all’art. 239 c. 1 lett. d) cit., la cui mancanza, andrà evidenziata nella sua relazione, potendo ciò eventualmente condurre alla formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia necessariamente essere formulato, nel rispetto del predetto termine”* (TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 592).